

**Avviso pubblico per l'assegnazione di spazi all'interno delle aree destinate ad accogliere piccole e medie attrazioni dello spettacolo viaggiante – Parcheggio Piazza Oplà**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE TERRITORIALE

**Richiamate:**

- la Legge n° 337 del 18/03/1968 la quale all'art. 9 prevede che le Amministrazioni devono stabilire annualmente le aree disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività di pubblico spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento in generale e che le modalità di concessione delle aree devono essere determinate con Regolamento deliberato dalle Amministrazioni comunali;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n° 222 del 18/10/2017 recante “Individuazione aree per le medie e piccole attrazioni dello spettacolo viaggiante – anno 2018”, con la quale veniva individuata ad ospitare piccole e medie attrazioni dello spettacolo viaggiante l'area a verde del Parco della Rana, in sostituzione dell'area Parcheggio di Piazza Oplà, nel rispetto di quanto disposto dal Piano Comunale di Classificazione Acustica;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n° 14 del 17/01/2018 che ha apportato un'integrazione alla Deliberazione Giunta Comunale n° 222 del 18/10/2017, sopra richiamata, reintroducendo per lo stazionamento di piccole e medie attrazioni dello spettacolo viaggiante, esclusivamente per il periodo 12 febbraio – 15 giugno 2018 l'area del Parcheggio di Piazza Oplà, area già individuata per l'anno 2017 con Deliberazione di Giunta Comunale n° 179 del 29/12/2016, limitando il periodo per l'installazione di piccole e medie attrazioni dello spettacolo viaggiante nell'area a verde PARCO DELLA RANA dal 15 giugno al 15 dicembre 2018, al fine di ottenere una migliore redistribuzione delle installazioni degli spettacoli viaggianti, valorizzando zone diverse della città durante l'arco dell'anno;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n° 77 del 11/04/2018 ha, infine, stabilito, modificando parzialmente la Delibera Giunta Comunale n. 14/2018 che il periodo di utilizzabilità del Parco della Rana, quale area idonea ad ospitare le piccole e medie attrazioni dello spettacolo viaggiante sia compreso tra il 15 settembre ed il 15 dicembre di ciascun anno solare per le annualità 2018, 2019 e 2020;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n° 246 del 26/09/2018 recante “Aggiornamento elenco aree disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento anno 2018 ed indirizzi per gli anni 2019-2021” che prevede:
  - a) al punto 1, di individuare una porzione del parcheggio di Piazza Oplà, nei termini puntualmente definiti dai pareri rilasciati dalla U.O.C. Mobilità, Traffico e Segnaletica, quale area per l'installazione delle piccole e medie attrazioni dello spettacolo viaggiante, per il periodo che va dal 15 gennaio al 15 giugno dell'anno 2019 nel rispetto di quanto disposto dal Piano Comunale di Classificazione Acustica che la inserisce in classe IV e che prevede deroghe per non più di 25 giorni all'anno;
  - b) al punto 2 di escludere, per l'anno 2018, dalle aree destinate ad accogliere le piccole e medie attrazioni dello spettacolo viaggiante, l'area del Parco della Rana;
  - c) al punto 6, di dare atto che – come atto preliminare rispetto alla istruttoria della Delibera di ricognizione, per gli anni 2020 e 2021, “delle aree disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento” – il Servizio Sviluppo Economico e Promozione Territoriale esplorerà la possibilità di affidare, con unico bando di respiro pluriennale, la gestione unitaria di un complesso di “piccole e medie attrazioni”, nella zona localizzata di Piazza Oplà, specificandosi che in caso di assegnazione (che tra le altre valutazioni di natura tecnica potrà prevedere che il gestore assuma l'onere della realizzazione e gestione dei bagni all'interno della menzionata Piazza, quale contropartita del canone C.O.S.A.P.), s'intenderà consolidata la destinazione dell'area, nei termini precisati al punto 1 della Delibera di Giunta Comunale n° 246 del 26/09/2018, per gli anni 2020 e 2021;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 64 del 07/07/2015 che approva il Piano Comunale di Classificazione Acustica, il quale prevede, tra l'altro, che l'area in questione sia in classe IV e che, pertanto, possano essere rilasciate deroghe fino a 25 giorni per anno solare;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 179 del 21/11/2011 con la quale è stato approvato il “Regolamento recante disposizioni in materia di convivenza nell'ambito del territorio comunale”;
- la Determinazione Dirigenziale n° 543 del 25/03/2015 avente ad oggetto: “Disciplina per l'utilizzo delle aree destinate a tutte le tipologie di spettacolo viaggiante – approvazione allegati”;
- la Circolare n° 17082/114 del 11/06/2013 del Ministero dell'Interno recante: “D.M. 13 dicembre 2012. Modifiche e integrazioni al D.M. 18 maggio 2007 recante norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”;
- la Direttiva del Ministero dell'Interno Prot. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018 e delle relative “Linee Guida”;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 18 del 27/02/2018 avente ad oggetto: “Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.)”;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 25 del 28/02/2018, con cui è stato approvato il Bilancio armonizzato di Previsione finanziaria 2018-2020;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n° 41 del 28/02/2018 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione 2018 – approvazione tariffe”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 123 del 08/10/2018 “Approvazione del nuovo Regolamento delle Entrate”;
- il parere tecnico rilasciato dall'ufficio Mobilità con nota mail del 11/01/2019 che ritiene autorizzabile un'occupazione pari a mq 800 per gli spettacoli viaggianti nel parcheggio di Piazza Oplà (porzione nord-occidentale);
- il parere tecnico rilasciato dall'Ufficio Igiene Ambientale, con nota del 15/01/2019 che dà atto, riguardo all'area di Piazza Oplà, classificata dal Piano Comunale di Classificazione Acustica in classe IV, che il numero di giorni autorizzabili in deroga non eccede i 25 giorni annui, da intendersi come limite massimo non superabile da parte di tutte le installazioni/sorgenti impattanti sugli stessi reattori;

**Visto** il modello di domanda (allegato 2) nonché il “modello per il pagamento della marca da bollo da € 16,00” (allegato 3), il modello “Dichiarazione di altre persone (amministratori, soci ecc.) indicate all'art. 2 D.P.R. 252/1998” (allegato 4), il modello di assenso del delegato alla gestione dell'attrazione (allegato 5), il modello per la procura speciale (allegato 6), la planimetria dell'area di Piazza Oplà con indicati gli spazi destinati all'accoglienza delle attrazioni (allegato 7) e la domanda di convocazione della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.) (allegato 8) compilata conformemente a quanto dettagliatamente indicato nell'avviso pubblico.

## **RENDE NOTO CHE**

**è indetto avviso pubblico per l'assegnazione di spazi all'interno del Parcheggio di Piazza Oplà, destinati ad accogliere piccole e medie attrazioni dello spettacolo viaggiante**

### **Articolo 1 – Oggetto e durata della concessione**

Oggetto della concessione è la seguente area:

- **Parceggio Piazza Oplà:** una o più piccole e/o medie attrazioni dello spettacolo viaggiante fino ad una occupazione massima di mq. 800, indicativamente per il periodo **15 febbraio-15 giugno 2019** specificando che in caso di assegnazione (che tra le altre valutazioni di natura tecnica prevede che il gestore assuma l'onere della realizzazione e gestione dei bagni all'interno della menzionata Piazza, quale contropartita del canone C.O.S.A.P.), consoliderà la gestione dell'area per **gli anni 2020 e 2021** nel rispetto di quanto disposto dal Piano Comunale di Classificazione Acustica che la inserisce in classe IV e che prevede deroghe per non più di 25 giorni all'anno;

## **Articolo 2 – Soggetti ammessi alla partecipazione**

Sono ammessi a partecipare i soggetti, costituiti in forma di impresa individuale o di società, titolari di attrazioni dello spettacolo viaggiante ricomprese nell'elenco ministeriale previsto dall'art. 4 della Legge n. 337/1968 e successive modifiche, in possesso, alla data di pubblicazione del presente bando, dei seguenti requisiti:

- licenza per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante rilasciata dal Comune di residenza, ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S.;
- codice identificativo per l'attrazione da installare;
- requisiti morali di cui all'art. 11 del T.U. delle Leggi di P.S. incluso non essere sottoposti a misure di prevenzione in materia di antimafia (art. 67 comma 1 lett. da "a" a "g", commi da 2 a 8 ed art. 76 comma 8 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 (anche per i soggetti indicati nell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011);
- che non siano in corso, a proprio carico, procedure concorsuali e/o fallimentari e che non siano stati dichiarati interdetti o inabilitati;
- iscrizione al registro imprese della Camera di Commercio per l'attività di spettacolo viaggiante;
- installazione di attrazioni con caratteristiche conformi alle vigenti normative di sicurezza e dotate di opportuna registrazione ai sensi del D.M. 18/05/2007 e s.m.i..

## **Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione delle domande**

Le domande a pena esclusione devono pervenire al comune di Pistoia **dal 17 al 31 gennaio 2019 compresi, esclusivamente in modalità telematica tramite PEC (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: [comune.pistoia@postacert.toscana.it](mailto:comune.pistoia@postacert.toscana.it)**

Le domande devono:

- a. essere presentate utilizzando l'apposito modello (allegato 2);
- b. essere compilate in ogni sua parte e firmate dall'interessato;
- c. essere corredate di marca da bollo del valore di Euro 16,00 utilizzando la dichiarazione sostitutiva per marca da bollo per invio telematico (allegato 3);
- d. essere corredate dell'eventuale dichiarazione dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (soci, amministratori ecc.) (allegato 4);
- e. essere corredate dell'allegato 5) qualora l'attrazione sia gestita da soggetto delegato;
- f. essere corredate di copia del documento d'identità, in corso di validità, del richiedente e di eventuale procura se l'invio avviene tramite la PEC di altra persona (allegato 6);
- g. essere corredate di un progetto organico di realizzazione di bagni nell'area oggetto di concessione;
- h. essere corredate dell'allegato 8) nel caso in cui si presentino le condizioni sotto riportate:

**“Laddove, dovessero pervenire domande che contemplino la posizione di due o più attrazioni viaggianti, il Comune di Pistoia assoggetterà la verifica delle condizioni di agibilità complessiva dell'assembramento di attrazioni viaggianti, a parere della C.C.V.L.P.S.. A tal fine, laddove ciò non fosse emerso dalla documentazione di parte (quindi facoltativamente), fin dalla presentazione della domanda, nel caso in cui un unico richiedente intende posizionare due o più attrazioni viaggianti, sarà possibile integrare la documentazione con la domanda di convocazione della C.C.V.L.P.S., ricorrendone la necessità, sarà richiesto – con procedura di cui all'articolo 10 bis della L. n° 241/1990 - integrazione dell'istanza, volta ad acquisire la domanda dell'interessato, per la convocazione della C.C.V.L.P.S., nonché il pagamento dei relativi oneri di funzionamento definiti dalle tariffe comunali e diritti sanitari vigenti. L'amministrazione comunale avvisa che sarà, in ogni caso, disposta la convocazione della predetta C.C.V.L.P.S., laddove, anche in presenza di una sola attrazione viaggiante (anche in relazione alla facoltà accordate dalla Circolare n° 17082/114 del 11/06/2013), in relazione alle caratteristiche aperte ed accessibili dei luoghi di installazione, il piano di contenimento del rischio” (da presentare obbligatoriamente) non sia corredato da una relazione tecnica asseverata e da un progetto di delimitazione dell'area capace di garantire i requisiti minimali di safety e security considerati dalla Direttiva del Ministero dell'Interno Prot. 11001/1/110(10) del 18 luglio 2018 e delle relative “Linee Guida”. Con la presentazione della domanda, il richiedente accetta espressamente questa clausola e dichiara di accettare gli oneri connessi alla convocazione della predetta CCVLPS”.**

**Per ogni attrazione dovrà essere compilata una singola domanda.**

#### **Articolo 4 – Cause di esclusione**

Costituiscono irregolarità, non sanabili, della domanda e, pertanto, comportano l'esclusione dalla graduatoria:

- la presentazione della domanda su modello diverso dall'allegato 2
- la presentazione della domanda oltre i termini stabiliti dal bando
- la presentazione della domanda con modalità diverse dalla PEC

Le domande si intendono irricevibili e non danno diritto alla collocazione in graduatoria se non sottoscritte e mancanti anche di uno solo dei dati e delle dichiarazioni richieste o qualora risultino illeggibili.

#### **Articolo 5 – Valutazione delle domande e criteri per la formazione della graduatoria**

Le domande di partecipazione saranno valutate da un'apposita Commissione nominata dal Dirigente del Servizio Sviluppo Economico e Promozione Territoriale con apposita e successiva Determinazione Dirigenziale che approverà le graduatorie dei soggetti ammessi e delle attrazioni ammesse e degli elenchi di riserva da attivare in caso di rinunce o annullamenti.

#### **Articolo 6 – Criteri di valutazione delle domande**

Al termine di valutazione delle domande pervenute, verrà istituita la graduatoria, sulla base dell'attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti derivante dall'applicazione dei criteri di seguito elencati:

- a) Maggiori dimensioni dell'attrazione, compreso il raggio di azione (max 15 punti)
  - 15 punti per attrazioni con occupazione compresa tra mq. 351 e mq. 550
  - 10 punti per attrazioni con occupazione compresa tra mq. 151 e mq. 350
  - 5 punti per attrazioni con occupazione fino a mq. 150
- b) Maggior numero di posti (max 15 punti)
  - 15 punti per attrazioni con capienza superiore a 40
  - 10 punti per attrazioni con capienza tra 30 e 40
  - 5 punti per attrazioni con capienza inferiore a 30
- c) Attrazione di più recente costruzione (max 15 punti)
  - 15 punti se l'attrazione è stata costruita nei 12 mesi antecedenti il bando
  - per ogni anno ulteriormente antecedente verranno scalati 3 punti
- d) Maggior anzianità di appartenenza alla categoria del soggetto titolare (max 10 punti)
  - 1 punto per ogni anno di appartenenza alla categoria
- e) Presentazione di un progetto organico di realizzazione di bagni nell'area oggetto di concessione (max 45 punti)

La commissione attribuirà un punteggio variabile da 0 a 45 punti in relazione al numero dei bagni, alla accessibilità per le persone con ridotta capacità di deambulazione, ai materiali usati, alle metodologie di gestione delle acque reflue o dei residui dell'utilizzo degli stessi bagni, dei meccanismi di gestione al fine della corretta pulizia e della presenza di personale addetto, nonché della individuazione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui il concessionario assume l'onere.

**Qualora si verificasse una parità di punteggio nella graduatoria, si procederà alla aggiudicazione mediante sorteggio.**

**Saranno oggetto di concessione le attrazioni utilmente collocate in graduatoria sino all'esaurimento dello spazio disponibile.**

**Nel caso in cui un esercente abbia presentato più domande, verrà utilizzato come ulteriore criterio quello della rotazione delle attrazioni.**

#### **Articolo 7 – Obblighi del Concessionario**

Il Concessionario dovrà ottemperare alle seguenti condizioni:

- a) presentare certificazione circa il corretto montaggio e la corretta installazione dell'attrazione e delle strutture accessorie relativamente a pedane, case in legno, impianto elettrico, luminarie, impianto illuminazione e gruppi frigoriferi ed elettrogeni a firma di tecnico abilitato;
- b) presentare relazione tecnica di un professionista iscritto all'Albo degli Ingegneri o dei Geometri che attesti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministero dell'Interno (collaudo in corso di validità);
- c) **presentare un progetto organico di realizzazione di bagni nell'area oggetto di concessione. La commissione attribuirà un punteggio variabile da 0 a 45 punti in relazione al numero dei bagni, alla accessibilità per le persone con ridotta capacità di deambulazione, ai materiali usati, alle metodologie di gestione delle acque reflue o dei residui dell'utilizzo degli stessi bagni, dei meccanismi di gestione al fine della corretta pulizia e della presenza di personale addetto, nonché della individuazione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui il concessionario assume l'onere. In altri termini, la possibilità che si possa pervenire allo scomputo del COSAP ed alla concessione per l'arco triennale indicato all'articolo 1, consegue direttamente alla approvazione di un progetto che descriva dettagliatamente quanto sopra indicato, con riguardo alla realizzazione/posizionamento/gestione e manutenzione di bagni nell'area oggetto di concessione. La presentazione di un progetto carente che non consenta l'acquisizione di almeno 20 punti, implica che la concessione sarà di tipo annuale e che per la stessa dovrà essere pagato il COSAP dovuto;**
- d) **impegno formale a presentare un "piano di contenimento del rischio". L'impegno attiene alle seguenti attività:**
  - 1) **planimetria dell'area con il definitivo posizionamento delle attrazioni, le vie di fuga, i presidi antincendio, la collocazione dei bagni chimici ed un piano di contenimento del rischio conformemente alla direttiva del Ministero dell'Interno prot. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018 e delle relative "Linee Guida", la relazione tecnica asseverata che dovrà, altresì, certificare la compatibilità delle attrazioni con i luoghi e le attività presenti nell'area dell'installazione, redatti da professionista abilitato, con oneri a carico degli esercenti e dei concessionari;**
  - 2) **il piano di contenimento del rischio e il progetto è soggetto a valutazione ed approvazione da parte dell'ufficio competente al rilascio della concessione. La mancata approvazione del piano e del progetto è condizione risolutiva della procedura di affidamento e diventa causa di revoca della concessione eventualmente rilasciata. Ogni variazione al piano di contenimento del rischio e al progetto è causa di revoca della concessione;**
- e) presentare polizza assicurativa R.C.T. nella quale sia riportata l'attrazione assicurata con il relativo Codice Identificativo e la quietanza di pagamento del premio in corso di validità;
- f) presentare richiesta di autorizzazione alla rumorosità in deroga;
- g) presentare, per il periodo eccedente i giorni previsti dall'autorizzazione di rumorosità in deroga, dichiarazione (sottoscritta da tecnico competente) sostitutiva di atto di notorietà, attestante il non superamento dei limiti di emissioni rumorose - rispetto ai limiti di legge e di regolamento, nonché ai documenti comunali di classificazione acustica dell'area oggetto di installazione - ai sensi dell'art. 8, comma 5, della Legge n. 447/1995 e dell'art. 4, commi 1 e 2, del D.P.R. 227/2011;
- h) provvedere all'eventuale pagamento del C.O.S.A.P.
- i) provvedere al pagamento della T.A.R.I.;
- j) provvedere alla corretta manutenzione della struttura installata;
- k) provvedere a munirsi di tutte le necessarie autorizzazioni e a garantire che la struttura venga gestita nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza degli impianti e del pubblico, anche sotto il profilo della disciplina dei pubblici spettacoli;
- l) provvedere, durante il periodo di installazione delle attrazioni, alla pulizia e al decoro dell'area, a conferire gli eventuali rifiuti al centro di raccolta e, al termine dell'installazione, a sgombrare totalmente l'area e a lasciarla nelle condizioni in cui si trovava prima dell'installazione. Resta ferma, inoltre, la responsabilità del Concessionario per qualsiasi danno alla pavimentazione e all'arredo urbano;

- m) provvedere al pagamento del deposito cauzionale, atto a garantire eventuali danneggiamenti a cose e beni dell'Amministrazione Comunale e/o casi di insolvenza nel pagamento del C.O.S.A.P., ove dovuto, nella misura di € 5.000,00 da corrispondere con le stesse modalità della cauzione provvisoria sotto riportate oppure con idonea fidejussione bancaria o polizza assicurativa;
- n) provvedere al pagamento della cauzione provvisoria, atta a garantire l'affidabilità e serietà della richiesta di concessione plateatico, nella misura € 100,00 (piccola attrazione) e nella misura di € 150,00 (media attrazione) da corrispondere, oltre che in forma diretta, con deposito presso la Tesoreria Comunale, anche mediante bonifico bancario con le seguenti coordinate:

**Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia – Sede di Pistoia – Via Roma**

**ABI: 06260**

**CAB: 13800**

**CIN: R C/C N. 101/01 INTESTATO A “COMUNE DI PISTOIA - TESORERIA COMUNALE”**

**IBAN IT 48 R 06260 13800 000000101C01**

**CAUSALE: CAUZIONE PROVVISORIA (accredito nella lista depositi cauzioni provvisorie)**

Ogni responsabilità in merito alla conduzione, all'installazione delle attrazioni ed ogni altro tipo di intervento è a carico del Concessionario.

Si precisa, inoltre, che sono a carico del Concessionario:

1. le utenze (energia elettrica ed acqua);
2. le spese e le pratiche relative alle richieste di allacci elettrici ed idrici;
3. le spese relative all'installazione ed alla manutenzione di un congruo numero di bagni chimici (nel caso di concessione annuale);
4. gli oneri relativi alla presentazione di un progetto organico di realizzazione di bagni nell'area oggetto di concessione (nel caso di concessione per l'arco triennale indicato all'articolo 1 del presente avviso pubblico) e le relative spese derivanti dall'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria;
5. gli oneri relativi alla progettazione redatta conformemente della direttiva del Ministero dell'Interno prot. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018 e delle relative “Linee Guida”, (planimetria, piano di contenimento del rischio, relazione asseverata);
6. tutte le spese derivanti dagli allestimenti degli spazi.

Nei confronti del personale impiegato ed in relazione alla tipologia del contratto di lavoro, il concessionario è tenuto all'assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali, contributivi, fiscali, ecc. e, in ogni caso, a tutto quanto previsto per lo specifico settore di appartenenza.

L'area della concessione potrà essere impegnata per le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrazioni, rispettivamente 5 giorni prima e 5 giorni dopo il periodo di esercizio, prorogabili a discrezione dell'Amministrazione Comunale.

I titoli abilitativi ed autorizzatori dovranno essere sempre tenuti a disposizione degli organi di vigilanza, unitamente ad un documento di identità.

Il titolare dovrà esercitare esclusivamente con l'attrazione indicata nell'atto di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.

#### **Articolo 8 – Pubblicazione delle graduatorie e assegnazione del plateatico**

Le graduatorie provvisorie saranno predisposte entro il termine di quindici giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e verranno pubblicate all'Albo Pretorio Elettronico del Comune nonché sul sito internet [www.comune.pistoia.it](http://www.comune.pistoia.it).

Tutti i soggetti che avranno presentato domanda per l'assegnazione del plateatico potranno far pervenire all'Ente, entro dieci giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, le loro osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti; in caso di mancata presentazione di osservazioni nei dieci giorni, le graduatorie provvisorie dovranno considerarsi, a tutti gli effetti di legge, definitive. In caso di presentazione delle predette osservazioni, esse saranno valutate al fine di addivenire all'approvazione delle graduatorie definitive.

Le graduatorie definitive verranno, in ogni caso, pubblicate entro sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione al bando.

Qualora l'interessato in posizione utile in graduatoria, rinunci all'occupazione dell'area e/o non produca la documentazione richiesta, si procederà allo scorrimento della graduatoria.

#### **Articolo 9 – Sospensione e revoca della concessione**

La concessione sarà revocata quando, per omessa manutenzione o uso improprio, la struttura concessa risulti disordinata o degradata, fatto salvo l'eventuale ripristino nei termini indicati dall'Amministrazione Comunale, nonché quando la stessa, rispetto all'aspetto originario, abbia subito modifiche non autorizzate preventivamente dall'Amministrazione Comunale.

Allo scopo di verificare che gli obblighi previsti in capo al Concessionario siano stati ottemperati, il Comune potrà effettuare sopralluoghi nell'area concessa ed alla struttura su di essa realizzata.

Per motivi di pubblico interesse e/o per inosservanza dei Regolamenti comunali e delle disposizioni di Legge vigenti, l'Amministrazione potrà, in ogni momento, con provvedimento motivato della P.A., sospendere o revocare la concessione, inviando apposita comunicazione all'interessato, senza che lo stesso possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

**In caso di recesso anticipato da parte del concessionario, questi dovrà darne comunicazione al Comune almeno 10 giorni prima per non incorrere nelle sanzioni previste dal disciplinare sopra citato.**

#### **Articolo 10 - Informazioni**

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Sviluppo Economico e Promozione Territoriale - della U.O.C. Mercati, Fiere, Spettacoli, Autotrasporti non di linea e Dehors - Via dei Macelli 11/C – Pistoia, chiamando il numero telefonico **0573/371914**, il **lunedì e il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30** oppure via e-mail al seguente indirizzo: [e.lucarelli@comune.pistoia.it](mailto:e.lucarelli@comune.pistoia.it).

Copia del presente bando e degli allegati è pubblicata all'Albo Pretorio Elettronico del Comune di Pistoia. E' inoltre a disposizione presso il servizio Sviluppo Economico e Promozione Territoriale - U.O.C. Mercati, Fiere, Spettacoli, Autotrasporti non di linea e Dehors - del Comune di Pistoia, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, sul sito internet del Comune di Pistoia all'indirizzo [www.comune.pistoia.it](http://www.comune.pistoia.it) e ne sarà data notizia sui principali quotidiani locali.

#### **Articolo 11 – Responsabile del procedimento**

Il Responsabile del procedimento è individuato nel Dirigente del Servizio Sviluppo Economico e Promozione Territoriale del Comune di Pistoia: Dott. Giuseppe Napolitano.

#### **Articolo 12 – Norme finali**

Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alla legislazione di settore ed alla vigente normativa.

---

Adempimenti relativi al Regolamento (U.E.) 2016/679 (R.G.P.D.) in materia di privacy:

il candidato che presenti domanda, attesta, con il suo inoltro di aver preso visione dell'informativa esposta sul sito istituzionale del S.U.A.P. del Comune di Pistoia.

I dati personali richiesti sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali e saranno trattati in adesione ai principi ed ai valori del Regolamento (U.E.) 2016/679 (R.G.P.D.).

Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio Sviluppo Economico e Promozione Territoriale del Comune di Pistoia: Dott. Giuseppe Napolitano.